

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1996

Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985,
n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, col-
tivazione e conservazione dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. - La raccolta ed il commercio dei tartufi vengono praticati da tempo memorabile in Italia ed appaiono in continua costante espansione, sia perchè accanto alle tartufaie naturali si stanno negli ultimi tempi impiantando colture di questi prodotti, sia perchè, in conseguenza delle migliorate condizioni economiche del Paese, sempre più larghe fasce di consumatori chiedono di acquistarli.

Il tartufo è un prodotto della terra, nasce spontaneo in diverse località della penisola, in particolare nel Piemonte e lungo l'intero arco dell'Appennino; famosi sono i «Bianchi» di Alba e di Acqualagna, i «Neri pregiati» di Norcia e di Spoleto, i «Neri» di Fragno.

Le colture, non comportano particolari problemi; assicurano buoni utili agli addetti; danno, e daranno ancor più in un prossimo futuro, la possibilità di immettere sul mercato maggiori quantitativi di tartufi, con il conseguente benefico effetto di comportare l'abbassamento dei prezzi del prodotto e, quindi, di consentirne il consumo anche a chi, fino ad oggi, non se lo è potuto permettere, dati gli alti costi di produzione; possono consentire un notevole incremento delle esportazioni, atteso che la domanda estera di tartufi è forte ed è costante.

La produzione e la raccolta dei tartufi vanno quindi incoraggiate ed opportunamente regolate.

La materia, demandata alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione e da queste ultime variamente regolata, è stata disciplinata dalla legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752.

Questa legge, data l'importanza recentemente assunta dalla raccolta, produzione e commercio dei tartufi, allo scopo di incentivare e potenziare al massimo tali attività, va ora opportunamente modificata ed integrata.

Anzitutto è opportuno precisare che la coltivazione delle tartufaie è attività agrico-

la, perchè tale è in realtà, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, e che i relativi redditi vanno considerati e tassati come redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il che farà chiarezza e concorrerà non poco ad incoraggiare gli imprenditori agricoli ad intraprendere e sviluppare tali colture.

Occorre poi dare atto che i raccoglitori di tartufi si differenziano in cavaatori di professione e dilettanti, e disciplinare diversamente le due categorie.

Non si può' accumunare infatti chi esercita un'attività per trarne mezzi di sostentamento per sè e per la propria famiglia a chi la pratica per puro *hobby*, perchè diverse sono le esigenze e diverse sono le condotte.

Bisogna tener conto che il «cavatore» professionista è un esperto che rispetta l'ambiente e le tartufaie naturali, proprio perchè da questi trae mezzi di vita; sa cogliere i prodotti maturi al punto giusto e lavora per il mercato.

Il dilettante opera solo per mero divertimento, per soddisfare il proprio desiderio di preda e, spesso, per appagare solo il suo palato.

Quest'ultimo, poi, per inesperienza, superficialità o altro, procura e può procurare danni anche notevoli alle colture ed all'ambiente.

È opportuno, quindi, che le regioni disciplinino diversamente la raccolta dei cavaatori, privilegiando i professionisti; consentendo, per ovvi motivi, a quest'ultimi di raccogliere quantità maggiori di quelle permesse ai dilettanti; consentendo ai primi un più ampio periodo di raccolta: evitando, per il possibile, ogni discriminazione tra cavaatori regionali e forestali.

Ed occorre evitare, per ovvi motivi, che gli agenti addetti alla vigilanza sulla rac-

colta dei tartufi possano raccogliere nelle zone di rispettiva operatività.

Si rende, infine, opportuno esonerare i piccoli cavaatori professionisti, che risiedono in zone classificate montane e svantaggiate e che nell'anno solare hanno conseguito dalla raccolta e dalla ven-

dità dei tartufi ricavi non superiori a dieci milioni di lire, dagli oneri fiscali e dagli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'attività di coltivazione delle tartufaie è considerata a tutti gli effetti attività agricola, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 126.

Coloro che esercitano l'attività di tartuficoltura rientrano nella categoria di contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Le regioni inviano copia degli attestati rilasciati a norma del quarto comma dell'articolo 3 agli uffici tecnici erariali della provincia in cui sono situati i beni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418.

Gli uffici tecnici erariali procedono alla istituzione di nuove apposite qualità e classi e relative tariffe d'estimo secondo le norme della legge catastale ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il sesto comma, sono inseriti i seguenti commi:

«I raccoglitori di tartufi vengono distinti in categoria A, raccoglitori di mestiere o professionali, e categoria B, raccoglitori dilettanti. La categoria di appartenenza è annotata sul tesserino di idoneità.

Le regioni istituiscono appositi separati elenchi ufficiali per ciascuna delle due categorie di raccoglitori, disciplinandone la tenuta».

Art. 3.

1. All'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai raccoglitori appartenenti alla categoria B di cui all'articolo 5 è fatto divieto di commercializzare in qualsiasi periodo i tartufi raccolti su fondi che non siano di loro proprietà o in loro possesso.

Le regioni possono stabilire limiti giornalieri di quantità raccoglibile differenziati per le due categorie di raccoglitori di cui all'articolo 5».

2. I raccoglitori di tartufi, appartenenti alla categoria A di cui all'articolo 5, residenti in zone classificate montane e svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'attività di ricerca e raccolta hanno conseguito nell'anno solare ricavi non superiori ai dieci milioni di lire, non sono soggetti agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Le operazioni dei soggetti di cui al comma 2 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e non costituiscono ricavi tassabili ai fini delle imposte dirette.

Art. 4.

1. All'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza, ancorchè muniti di tesserino di idoneità, è vietato esercitare l'attività di raccolta nel territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie giurate volontarie è vietato esercitare la raccolta durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza».

Art. 5.

1. Nella tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 15 sono soppresse le parole: «esclusi i tartufi».

Art. 6.

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare ad essa la propria legislazione in materia.

